

PER LA TUTELA DEL PERSONALE SCOLASTICO MISURE INSUFFICIENTI. SERVONO RISORSE E VISIONE D'INSIEME

La Camera ha approvato **la proposta di legge AC 835**, contenente misure per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

I gravi **episodi di cronaca** avvenuti negli ultimi tempi, **le aggressioni a insegnanti** da parte di studenti e dei loro genitori, hanno spinto la maggioranza di centrodestra a intervenire con **l'ennesima modifica al codice penale**, inasprendo sanzioni e prevedendo una nuova aggravante nel caso di aggressioni ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni.

Su questo provvedimento **il Partito democratico ha scelto di astenersi**. Non perché ritenga irrilevanti gli episodi di violenza o perché non abbia a cuore la tutela degli insegnanti, tutt'altro.

Il Pd si è astenuto **perché convinto che affrontare il fenomeno con gli esclusivi strumenti della repressione e della punizione non serva a molto**. E perché, **le pur condivisibili misure per l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, per la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del loro lavoro, e per l'istituzione di una Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza, sono tutte misure che non devono produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria**. Insomma, **non ci sono risorse, zero investimenti, zero euro**.

Per combattere realmente questi fenomeni di violenza **servirebbero, invece, un grande investimento** in termini di risorse e di attenzione, accompagnato da una **visione di sistema che passi dalla prevenzione**, che investa sulle cause che producono quei fenomeni violenti e che, soprattutto, promuova **un'azione educativa** capillare sul disvalore della violenza, **favorendo una consapevolezza reale** da parte degli studenti.

Abbiamo presentato **numerosi emendamenti** nel tentativo di migliorare il testo ma la maggioranza di destra ha preferito bocciarli. Segnaliamo quello finalizzato alla creazione di un **"Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante"**, destinato ai Comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche del territorio. L'obiettivo del Fondo era quello di "consentire un efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi".

Intervenendo in Aula per [la dichiarazione di voto, Irene Manzi](#) capogruppo PD in Commissione Cultura, ha ribadito che è necessario **valorizzare “l'alleanza tra la scuola e la famiglia, ma partendo dal basso**, partendo da un ascolto, da un coinvolgimento forte delle famiglie, dei docenti, della comunità educante, degli stessi studenti. Bisogna avere **fiducia negli studenti e nelle studentesse** e provare a coinvolgerli nelle misure che toccano quotidianamente la scuola”.

E ha ribadito ancora una volta che **“serve investire sui docenti, sulla loro formazione, iniziale e in servizio. Serve ridare loro valore, e si ridà valore al docente anche con un investimento economico chiaro, preciso. Per restituire autorevolezza alla scuola non basta uno spot, serve visione. E questo provvedimento – ha concluso Manzi – non è da solo sufficiente a intervenire in maniera seria, strutturale e concreta. Perché mancano le risorse, mancano gli strumenti e perché c'è un'ottica esclusivamente punitiva”**.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge “Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico” [AC 835](#).

Assegnata alla VII Commissione Cultura.

CONTENUTO

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO (ART.1)

L'articolo 1 introduce l'**Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico** presso il Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). L'organo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è **istituito con decreto del Ministro**, di concerto con Ministri dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con il decreto del MIM sono determinate la **composizione** e la **durata in carica dei componenti** dell'Osservatorio, che è costituito **nel rispetto della parità di genere**, prevedendo la presenza di **rappresentanti dei Ministeri** dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, **delle Regioni**, delle **organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale** e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

All'Osservatorio sono attribuite diverse **funzioni**:

- a) **monitorare e analizzare**, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le **segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale scolastico**, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, **nel rispetto del trattamento dei dati personali**, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679;

- b) **monitorare e analizzare**, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le **segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico**, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679;
- c) **promuovere studi e analisi** per la formulazione di proposte volte a **migliorare la legislazione** vigente e **promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie**;
- d) **promuovere buone pratiche** per sostenere i **processi di apprendimento**, ridurre e **prevenire i fenomeni della dispersione scolastica**, del **bullismo**, della **violenza**, del **disagio giovanile**, delle **difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali**;
- e) **vigilare sull'attuazione**, nell'ambito scolastico, delle **misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro** ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) **promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico**;
- g) **proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida** volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, **di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico**;
- h) **promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico**, finalizzati alla **prevenzione** e alla **gestione delle situazioni di conflitto** nonché a migliorare la **qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie** anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del **principio della partecipazione collaborativa**;
- i) **incentivare iniziative a favore degli studenti** e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del **disagio giovanile**, ponendo **particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva negli episodi di violenza** emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere. Si prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito **trasmetta alle Camere**, entro il 31 marzo di ciascun anno, una **relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio** nell'anno precedente.

PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE (ART. 2)

L'articolo 2 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito promuova **iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico**, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di **progetti di comunicazione istituzionale**.

GIORNATA NAZIONALE DI EDUCAZIONE E PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SCOLASTICO (ART. 3)

L'articolo 3 istituisce, il **15 dicembre di ogni anno** e senza effetti civili, la “**Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico**”, volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.

MODIFICA ALL'ARTICOLO 61 DEL CODICE PENALE (ART. 4)

L'articolo 4 modifica [l'art. 61 c.p. \(Circostanze aggravanti comuni\)](#) al fine di inserire (n. 11-novies) un'ulteriore **circostanza aggravante comune** consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, **in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola**, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

MODIFICA ALL'ARTICOLO 336 DEL CODICE PENALE (ART. 5)

L'articolo 5 modifica [l'art. 336 c.p. \(Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale\)](#) ai sensi del quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio (primo comma). La modifica è volta ad introdurre una **circostanza aggravante a effetto speciale**, in modo da prevedere che la **pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario** della scuola (comma 1, lett. a).

Con un'altra modifica si prevede una **circostanza attenuante**, quando il fatto sia commesso per **costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio** (comma 1, lett. b)

MODIFICA ALL'ARTICOLO 341-BIS DEL CODICE PENALE (ART. 6)

L'articolo 6 modifica l'art. 341-bis c.p. (*Oltraggio a pubblico ufficiale*) il quale prevede che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (primo comma). Anche in relazione a tale fattispecie di reato, la modifica interviene al fine di introdurre una **circostanza aggravante a effetto speciale**, aggiungendo, un nuovo comma volto a prevedere che la **pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola**.

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA (ART. 7)

L'articolo 7 reca la **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui dall'attuazione della legge **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.